

LA GESTIONE DELLE TRATTATIVE CON LE BANCHE

NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

di Sido Bonfatti

SOMMARIO. 1. Premessa. L'oggetto delle trattative con le banche nella Composizione Negoziata - 2. La "nuova finanza *in progress*". Effetti della composizione negoziata e della prosecuzione dei contratti di finanziamento in corso di esecuzione. - 3. La "nuova finanza *in progress*". Il diritto di continuare ed utilizzare le linee di credito già in essere: divieto di sospensione e di revoca degli affidamenti il solo fatto della notizia dell'accesso alla Composizione Negoziata. - 4. La "nuova finanza *in progress*". L'obbligo di prosecuzione dei contratti pendenti e di mantenimento delle linee di credito già concesse nonostante l'inadempimento dell'impresa finanziata. - 5. La "nuova finanza *in progress*". Gli effetti dell'esecuzione "coatta" del contratto di finanziamento. Esenzione dall'azione revocatoria e prededucibilità del credito bancario. - 6. La "nuova finanza *in progress*". Esclusione della responsabilità per la prosecuzione del rapporto di finanziamento conseguente alla disposizione di "finanza coatta". - 7. La "nuova finanza *in progress*". Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso imprese situazioni di "crisi". - 8. La "nuova finanza *in progress*". Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso le imprese in Composizione Negoziata. - 9. La "nuova finanza *in progress*". La rideterminazione del contenuto del contratto per l'eccessiva onerosità sopravvenuta con riguardo alle prestazioni dell'impresa finanziata. - 10. La "nuova finanza *ex tunc*". La disciplina dei nuovi "finanziamenti" nella Composizione Negoziata per la soluzione delle Crisi d'Impresa. - 11. La "nuova finanza *ex nunc*". Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso le imprese in Composizione Negoziata. - 12. La "nuova finanza *ex nunc*". Gli effetti della regolamentazione secondaria con riguardo alla riattivazione delle linee di credito sospese.

1. L'oggetto della trattativa con le banche nella Composizione Negoziata.

Nell'ambito del procedimento avviato con la nomina dell'Esperto per l'assistenza all'imprenditore in stato di crisi nelle trattative con i propri creditori, l'oggetto della discussione con le banche non può che essere presentato dalle *linee di credito*. È molto improbabile che si debba aprire una trattativa per ciò che concerne *i servizi bancari*, di cui pure l'impresa avesse usufruito sino all'apertura della Composizione Negoziata: è improbabile infatti immaginare che l'impresa abbia la necessità di avvalersi di *servizi di investimento*; oppure di *servizi di deposito titoli* oppure di *custodia*. Gli investimenti ed i titoli li avrà già ampiamente liquidati per tentare di sostenere finanziariamente l'attività di

impresa: i valori custoditi nelle cassette di sicurezza li avrà già prelevati per prevenire il possibile pignoramento (collocandoli "sotto il letto").

Le linee di credito, al contrario, si rappresentano come una esigenza insopprimibile.

A tale proposito occorre però distinguere tra linee di credito che si aspira *a mantenere* (e che costituirebbero la c.d. "**nuova finanza in progress**"); e linee di credito che si aspira *ad ottenere* (e che costituirebbero la c.d. "**nuova finanza ex tunc**").

Le prime sono rappresentate dai rapporti di finanziamento già accesi presso le banche con le quali l'impresa operava al momento dell'avvio della Composizione Negoziata: rispetto alle quali si tratta di stabilire

- (i) se, ed a quali condizioni, l'impresa possa rivendicare il diritto **di continuare ad utilizzarle**, anche contro la volontà delle banche finanziatrici (c.d. nuova finanza "**coatta**"); e
- (ii) a quali condizioni e con quali effetti le parti possano concordare **la prosecuzione** dell'utilizzo di linee credito già concesse, per la parte di "accordato" - cioè l'ammontare dell'affidamento a suo tempo deliberato dalla banca in favore dell'impresa - che non risulta ancora utilizzata, ovvero che ritornasse disponibile in conseguenza del carattere "rotativo" della linea di credito (come nell'ipotesi di anticipazioni su crediti dell'impresa, suscettibili di essere ripetute nel momento in cui la riscossione del credito anticipato abbia estinto il finanziamento originariamente concesso);
- (iii) quali siano gli effetti conseguenti alla prosecuzione dell'utilizzo di linee di credito già preesistenti, sotto il profilo di
 - acquisibilità di garanzie per il loro rimborso;
 - collocazione del relativo credito rispetto agli altri creditori, in caso di evoluzione della Composizione Negoziata in una procedura comportante il concorso tra i creditori dell'impresa;
- (iv) se il mantenimento della utilizzabilità delle linee di credito pregresse possa essere addotto come concausa dell'eventuale aggravamento della crisi dell'impresa, in quanto espressivo di una condotta di "concessione abusiva di credito".

Le seconde linee di credito qui considerate (quelle che abbiamo denominato la "**nuova finanza ex nunc**") sono rappresentate dai contratti di finanziamento conclusi **successivamente all'apertura della composizione Negoziata** (con banche diverse da

quelle che già sostenevano finanziariamente l'impresa, ovvero anche con le stesse banche, ma per linee di credito aggiuntive). Rispetto a tali linee di credito si tratta di stabilire:

- (i) a quali condizioni esse possano essere perfezionate dall'impresa e dalle banche disponibile a concederle; e
- (ii) quali siano gli effetti conseguenti alla accensione di linee di credito precedentemente non esistenti, sotto il profilo di
 - acquisibilità di garanzie per il loro rimborso;
 - collocazione del relativo credito rispetto agli altri creditori, in caso di evoluzione della Composizione Negoziata in una procedura comportante il concorso tra i creditori dell'impresa;
- (iii) se la approvazione di nuove linee di credito possa essere adottata come concausa dell'eventuale aggravamento della crisi dell'impresa, in quanto espressiva di una condotta di "concessione abusiva di credito".

Gli argomenti rilevanti per la analisi delle problematiche conseguenti alla gestione delle trattative con le banche da parte dell'impresa ammessa alla Composizione Negoziata sono dunque in larga parte comuni, sia nell'ipotesi di prosecuzione di linee di credito già esistenti, che nell'ipotesi di concessione di nuove linee di credito. Per ragioni di comodità espositiva si terranno tuttavia distinti i due scenari.

2. La "nuova finanza in progress". Effetti della composizione negoziata e della prosecuzione dei contratti di finanziamento in corso di esecuzione.

La "Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa" ("CNC") rappresenta uno "*strumento*" (che solo per ragioni di comodità espositiva talora denomineremo "*procedura*") particolarmente raccomandato per le situazioni di crisi *reversibili*, e – potremmo dire – passeggiere: o, comunque, superabili.

Alla luce di tale considerazione è evidente la rilevanza che assume la individuazione dei presupposti per il mantenimento del *sostegno finanziario bancario*: giacché se l'impresa-tipo dell'economia italiana non può fare a meno – come non può fare a meno – del sostegno bancario in condizioni normali, tanto meno potrebbe rimanerne priva, anche soltanto in parte, nelle situazioni nelle quali si accinge ad affrontare – e si impegna a superare – una situazione di "crisi".

La banca, per converso, di fronte alla alternativa, se *mantenere* (allo scopo di salvaguardare le esposizioni pregresse) o *non mantenere* (allo scopo di evitare l'ampliamento del rischio creditizio) il sostegno finanziario bancario all'impresa in crisi, auspicherebbe:

- (i) di potere contare su una disciplina (possibilmente favorevole, ma soprattutto) *priva di incertezze e di equivoci interpretativi ed applicativi*; nonché
- (ii) di potersi determinare *in totale libertà*, valutando caso per caso l'atteggiamento maggiormente funzionale a conseguire quello, tra i due interessi contrapposti, considerato preferibile nel singolo caso di specie.

La disciplina del credito bancario (c.d. *in progress*, cioè per l'utilizzo di linee di credito già in essere) nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa offre un interessante esempio di tentativo di contemperamento degli interessi (delle banche e delle imprese in crisi) in gioco, nel momento in cui regola gli effetti dell'apertura della procedura sui contratti di finanziamento bancari ("*affidamenti*") pendenti.

In via generale l'accesso al procedimento di "Composizione Negoziata" della crisi d'impresa non produce effetti traumatici sui rapporti giuridici in corso, né – in particolare – sui contratti bancari pendenti. Se mai, si registra la volontà di conseguire il "consolidamento" in favore dell'imprenditore che facesse ricorso al nuovo istituto (art. 16, co. 5 e art. 18, co. 5, CCII).

I "*contratti pendenti*" (anche di credito) possono pertanto continuare ad essere eseguiti regolarmente, ivi compresa - come vedremo in appresso - la effettuazione dei pagamenti dovuti, e nonostante l'eventuale ricorso a "misure protettive" (art. 18, comma primo, ultima parte: "*Non sono inibiti i pagamenti*"); o la eventuale costituzione di garanzie (essendo esclusi soltanto i diritti di prelazione "*non concordati*" - art. 18, comma primo, CCII-).

Con riguardo al tema della continuazione del sostegno finanziario all'impresa attraverso la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti bancari pendenti, l'affermazione di tale principio generale comporta:

- i. la legittimità **dell'adempimento di passività pregresse**, quali rate di mutuo scadute; canoni di *leasing* già pervenuti a scadenza; "effetti" (ricevute bancarie; cambiali; fatture) precedentemente anticipati, ritornati insoluti; eccetera;
- ii. la legittimità del ricorso da parte degli istituti bancari e finanziari **a misure cautelari ed esecutive** (salvo l'intervento di "misure protettive");
- iii. la legittimità dell'**acquisizione di garanzie: in ogni caso**, se "*concordate con l'imprenditore* "; e anche contro la sua volontà, in mancanza dell'intervento di "misure protettive";
- iv. la **compensabilità** dei crediti della banca con debiti della stessa sorti successivamente

all'apertura della procedura (per esempio, la compensazione dei crediti per anticipazioni erogate prima dell'apertura del procedimento con il debito da retrocessione conseguente al successivo incasso dei crediti anticipati, senza alcuna condizione – per esempio con riguardo a ciò che avviene nel contesto delle linee di credito “ant/sbf” -;

v. la piena ed incondizionata operatività, ove stipulato, del *pactum de compensando*¹ [3] - per esempio, nelle linee di affidamento per anticipo di crediti commerciali, in generale -;

vi. la opponibilità (all'imprenditore e) agli altri creditori:

a. delle cessioni di credito poste in essere in favore delle banche finanziatrici, benché non seguite dal compimento delle formalità idonee a rendere opponibili le cessioni anche ai terzi - per esempio, nel contesto delle linee dei crediti “ant/fatture” -; nonché

b. della escussione del pegno costituito in favore della banca, nonostante l'eventuale mancanza di un atto di data certa, contenente sufficiente indicazione del credito garantito e del bene costituito in pegno – per esempio, nelle linee di credito per “anticipo/merci” -².

¹ S. BONFATTI, *La nozione di finanziamento. Le forme negoziali tipiche e atipiche*, in *Fallimento*, 2021, 1187

² A tale proposito non rileva la “discriminazione” effettuata dall'art. 24, commi secondo e terzo, CCI, che distingue: i) gli atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione e dai pagamenti; e ii) nell'ambito della prima categoria (a quel che parrebbe di potere intendere), tra gli atti “coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti”, e gli atti privi di tali requisiti.

Tali distinzioni non sono operate ai fini della valutazione della legittimità o meno (e della opponibilità o meno) degli atti di gestione posti in essere dall'imprenditore: bensì allo scopo di individuare quegli atti che, **oltre ad essere validi ed opponibili** – ché tali comunque sono -, possono essere considerati anche “non soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2”, CCI (art. 24, commi secondo e terzo): il ché rappresenta un fenomeno completamente diverso.

L'art. 16, comma quinto, CCI ha riprodotto il divieto di “revoca” degli “affidamenti” bancari pendenti, introdotto dal d.l. n. 118/2021, aggiungendo che “in ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta”. In questo modo nella procedura di CNC la “finanza bancaria” viene in considerazione già solo per il profilo della possibilità o meno di proseguire nella esecuzione del contratto bancario di credito in corso, ove il relativo (importo) “accordato” non risulti ancora interamente “utilizzato”; ovvero ove la relativa provvista si ricostituisca, in conseguenza del progressivo “scarico” dello “utilizzato” presente al momento dell'apertura del procedimento di Composizione Negoziata.

3. La “nuova finanza *in progress*“. Il diritto di continuare ed utilizzare le linee di credito già in essere: divieto di sospensione e di revoca degli affidamenti il solo fatto della notizia dell’accesso alla Composizione Negoziata.

L’articolo 16, comma 5, CCII, afferma che “*La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi ed il coinvolgimento delle trattative non costituiscono di per causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore*“. A tale proposito è necessario precisare, in via preliminare, che il divieto disposto dalla norma in commento è circoscritto all’ipotesi nella quale la banca sarebbe in condizione di addurre, a “giustificazione” – *rectius*: spiegazione – della “revoca” (soltanto ed unicamente) il fatto dello “accesso alla composizione Negoziata”.

Il divieto in parola un duplice effetto “interno”:

- (i) il **divieto di rendere esigibile** il credito pregresso (che per divenire tale richiede la preventiva risoluzione del contratto di finanziamento che ha originato³); e di conseguenza
- (ii) il **divieto di avviare azioni esecutive e cautelari** a tutela del credito stesso (perché, per l’appunto, privo della necessaria esigibilità).

Il divieto in parola ha anche un importante effetto “esterno”: la privazione **del solo** creditore bancario del diritto di tutelare esecutivamente il proprio credito, di fronte al perdurante diritto di tutti gli altri creditori di tutelare le rispettive pretese **anche in via esecutiva**. In mancanza di riposo dell’imprenditore “misure protettive“, infatti, **tutti** i creditori rimangono legittimati ad avviare azioni esecutive nei suoi confronti: tutti, **meno le banche**, bloccate dal divieto disposto dall’articolo 16, comma 5, che si produce **automaticamente**, a prescindere dalla circostanza se l’imprenditore si sia avvalso oppure no delle “misure protettive”: così che, come detto, ove non se ne sia avvalso, soltanto la banca non può (prededucibili proprio credito, e attraverso ciò) avviare azioni esecutive a difesa della propria pretesa, mentre gli altri creditori lo possono fare incondizionatamente.

Oltre a ciò, ci si deve domandare se il divieto di “revoca” (ovvero di recesso; o anche di risoluzione, in presenza di contratti di apertura di credito conclusi a tempo determinato) affermato dall’art. 16, comma 5, CCII, abbracci anche *le prestazioni ancora da eseguire*: vale a dire con riguardo agli “utilizzi” di cui l’imprenditore avesse ancora il diritto contrattuale di avvalersi (perché relativi alla porzione di affidamento “accordato” risultante

³ Trib. Cagliari, 3 settembre 2025, in *Diritto del risparmio*, 2025, secondo il quale “*in assenza di revoca degli affidamenti il credito azionato non può ritenersi esigibile ...*”; S. BONFATTI-G. SOLDI, *La gestione in bonis della Composizione Negoziata: meno accantonamenti per le banche e più crediti per le imprese dopo il correttivo al CCII, in Crisi, gestione economico finanziaria e rilancio dell’impresa*, 2025.

non utilizzata alla data di accesso alla “Composizione Negoziata”); ovvero a quelli che si ricreassero in conseguenza della riduzione dello “utilizzato” precedente (per effetto del “rientro” della originaria esposizione, nelle aperture di credito bancario cc.dd. “rotative” e/o “autoliquidanti”)⁴.

L’attribuzione alla norma in commento dell’effetto della introduzione di un *obbligo di finanziamento*, in capo alla banca, con riguardo alla prosecuzione dell’esecuzione dei contratti bancari (di finanziamento) pendenti, per i quali sussistano (ovvero si riproducano) disponibilità di utilizzo – rispetto all’ammontare originariamente “accordato” – da parte dell’imprenditore ammesso alla CNC, rappresenta una ipotesi interpretativa che si scontra con almeno quattro obiezioni: **i)** la contraddizione, in termini generali, con il principio affermato nel contesto di altre procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, di incoercibilità dell’attività di finanziamento (art. 61, co.4, CCII; art.62, co.3, CCII); **ii)** la contraddizione con disposizioni contenute in altri testi normativi che, mirando a conseguire tale risultato, lo hanno esplicitato in modo circostanziato come oggetto di un obbligo della banca finanziatrice - art. 56, co.2, lett. d), d.l. n. 18/2020 - ; **iii)** la previsione di tale obbligo nell’ambito della disciplina della stessa procedura di CNC, ma in una distinta sede – ed in presenza di presupposti differenti – (art. 18, co.5); e **iv)** il coordinamento sistematico della disciplina in commento con la disciplina assegnata alla conferma delle “misure protettive” conseguite dall’imprenditore con l’accesso alla CNC, integrato dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della istanza prevista dall’art. 18, comma primo, CCII⁵: è soltanto in quest’ultima - come si dirà - che si può rinvenire un “*effetto impositivo*” sulla propensione della banca a consentire l’utilizzazione dell’affidamento per la parte di “accordato” non utilizzate (ovvero resa nuovamente disponibile), in un contesto peraltro marcatamente differenziato rispetto a quello preso in considerazione dell’articolo 16, comma 5.

A proposito di tale disposizione occorre anche sottolineare come in occasione della trasposizione nel Codice del divieto di revoca dello “*affidamento*” bancario, già affermato dall’ art. 4, comma 6, d.l. n. 118/2021, si è stata integrata la relativa disciplina precisando che “*in ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se*

⁴ G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, in *Diritto della crisi*, 9 febbraio 2023, 2

⁵ S. BONFATTI, *La disciplina e gli effetti della prosecuzione dei contratti bancari pendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa*, in *Diritto della crisi*, 29 marzo 2023; S. BONFATTI-G. SOLDI, *La gestione in bonis della Composizione Negoziata: meno accantonamenti per le banche e più crediti per le imprese dopo il correttivo al CCII*, cit.

richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta”.

Ad avviso di chi scrive tale previsione intende fare riferimento al complesso regolamentare che disciplina l'attività dell'impresa bancaria nel settore della erogazione del credito: *ovvero ad un complesso di norme che, anche e soprattutto in una prospettiva sistematica, si pone a presidio della solidità dei bilanci bancari.*

Conseguentemente si deve concludere che le banche non soltanto potranno disporre la revoca e/o la sospensione degli affidamenti per ragioni **di ordine diverso** rispetto al mero accesso alla Composizione Negoziata da parte di un'impresa affidata (quali ad esempio percentuali anomale di insoluti sul portafoglio anticipato; ovvero distrazione di incassi su portafoglio anticipato che l'impresa abbia riscosso direttamente; ovvero “decanalizzazione” degli incassi dei crediti dai clienti verso banche diverse da quella che, avendoli anticipati, avrebbe avuto diritto a trattenerli; oppure, ancora, rilevazione di **inadempimenti** da parte del cliente finanziato, idonei a giustificare **la risoluzione** del contratto): ma, in aggiunta, potranno altresì procedere con la revoca e/o la sospensione degli affidamenti anche per ragioni di ordine “prudenziale”, sotto il profilo della necessaria osservanza del principio di “sana e prudente gestione” della banca (principio al quale la stessa, del resto, deve attenersi, laddove aspiri non soltanto ad essere osservante della disciplina di vigilanza, ma anche a sottrarsi al rischio di responsabilità per “concessione *inadeguata* di credito”).

Benché il *mantenimento* della utilizzabilità del credito all'impresa in crisi, successivamente all'avvio, da parte della stessa, della CNC, possa comportare l'aggravamento degli effetti economici per la banca, *a causa della necessità del peggioramento della classificazione della posizione, con conseguente esigenza di appostamento di maggiori accantonamenti a “fondo-rischi”*, ciò parrebbe non giustificare - di per sé - la sospensione ovvero la revoca dell'utilizzo.

4. La “nuova finanza *in progress*“. L'obbligo di prosecuzione dei contratti pendenti e di mantenimento delle linee di credito già concesse nonostante l'inadempimento dell'impresa finanziata.

Il richiamo all'ipotesi di legittimazione alla interruzione dell'esecuzione del contratto di finanziamento attraverso la sua risoluzione, in presenza di **inadempimenti** attribuibili al cliente, deve fare i conti con una ulteriore innovazione normativa che interviene a disciplinare proprio i presupposti di esercizio dell'azione di risoluzione dei finanziamenti bancari in sede di Composizione Negoziata.

L'obiettivo di favorire il risanamento dell'impresa che abbia avviato la procedura di CNC attraverso la regolare prosecuzione dell'esecuzione dei "*contratti pendenti*" (anche, se non soprattutto, bancari) è perseguito anche prevedendo la producibilità di *effetti impositivi*, idonei a giustificare la pretesa dell'imprenditore in crisi di potere continuare ad avvalersi delle prestazioni inerenti contratti pendenti *nonostante l'eventuale (apertura della procedura di CNC, nonché) inadempimento di obbligazioni pregresse*.

L'art. 18 CCII consente infatti all'imprenditore di avvalersi di "misure protettive" (soggette alla successiva - ma tempestiva - conferma da parte del tribunale), le quali possono comprendere (e, di norma, saranno proprio rappresentate da) *non solo* il divieto di promuovere azioni esecutive o cautelari in conseguenza del mancato pagamento dei debiti pregressi: *ma anche* il divieto: **i)** *sia* di risolvere il contratto (ovvero anticiparne la scadenza; o ancora modificarlo in danno dell'imprenditore), per quanto in presenza di **inadempimenti** pregressi; **ii)** *sia* di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni poste a carico del contraente *in bonis* dal contratto stesso, nonostante **l'inadempimento** dell'imprenditore in crisi: il che equivale ad affermare un vero e proprio *obbligo di finanziamento* a carico della banca, *sub specie* di diritto dell'imprenditore a continuare ad utilizzare le linee di credito costituenti l'oggetto di contratti bancari pendenti.

Il diritto attribuito all'imprenditore di continuare ad avvalersi della esecuzione, da parte della banca, dei contratti di finanziamento pendenti, può comportare la nascita di passività incidenti sul patrimonio dell'imprenditore stesso, in conseguenza: **i)** dei vincoli connaturati alla forma tecnica interessata (cessione di credito nelle linee di credito "autoliquidanti"; pegno sulla merce nella linea di credito dell'anticipazione bancaria; ipoteca sull'immobile finanziato nella linea di credito del mutuo "a stato d'avanzamento lavori"; eccetera); ovvero **ii)** *in conseguenza delle trattative intercorse con la banca*, alla quale l'imprenditore potrebbe offrire la costituzione di garanzie pur non necessariamente intrinseche alla forma tecnica interessata (per es. l'apertura di credito in c/c. originariamente "in bianco"), in cambio della mancata opposizione, in sede giudiziale, alla conferma delle "misure protettive".

Nulla si oppone alla realizzabilità di entrambe le ipotesi.

La costituibilità di titoli di prelazione è consentita, ed opponibile ai creditori, anche nell'ipotesi nella quale l'imprenditore avesse pure imposto agli stessi la *par condicio* conseguente al ricorso (eventualmente confermato dal tribunale) a "misure protettive": infatti l'art. 18, comma primo, consente anche in questo caso la costituzione di titoli di prelazione, se "*concordati con l'imprenditore*".

5. La “nuova finanza *in progress*“. Gli effetti dell’esecuzione “coatta” del contratto di finanziamento. Esenzione dall’azione revocatoria e prededucibilità del credito bancario.

Come detto, l’articolo 18, comma 5, CCII, impone alla banca di consentire l’esecuzione del contratto di finanziamento in essere con l’impresa ammessa alla Composizione Negoziata, nonostante “*il mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza*” di nomina dell’Esperto.

La condizione di ciò è rappresentata dalla “operatività” delle “misure protettive”: “operatività” che postula, dopo l’intervallo di tempo tra la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e la celebrazione dell’udienza fissata a seguito dell’istanza da depositarsi “*entro il giorno successivo*”, la conferma delle “misure protettive” da parte del tribunale, previo accertamento della “*funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.*” (art. 19, comma 4, CCII).

Tale condizione non si discosta significativamente da quella (rappresentata dalla coerenza “*con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento*”) fissata dall’articolo 24, comma 2, CCII, quale presupposto della applicabilità della **esenzione dall’azione revocatoria** (di cui all’art. 166, comma secondo, CCII).

In altre parole: in presenza della autorizzazione giudiziale delle “misure protettive”, che comporta la prosecuzione del descritto “obbligo di finanziamento”, le garanzie acquisite dalla banca ovvero i pagamenti dalla stessa conseguiti non potranno non essere esentati dall’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 24, comma 2, CCII, ricorrendo per l’appunto il presupposto dell’applicazione di tale esenzione.

Oltre al tema della sottrazione delle eventuali garanzie (e dei pagamenti eventualmente ricevuti nel frattempo) all’esito dell’azione revocatoria concorsuale, si pone il quesito della individuazione della collocazione del credito derivante dall’utilizzo dei contratti bancari di finanziamento pendenti, di cui si sia vietata la risoluzione o l’interruzione, in conseguenza della conferma delle “misure protettive” (e del rigetto della eventuale opposizione della banca alla produzione di tale effetto): cioè conseguenti alla disposizione della c.d. “finanza coatta”.

A tale proposito si deve ritenere che a tali crediti debba essere riconosciuta **la collocazione in prededuzione**, non potendosi dubitare che ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina di tale fenomeno nell’ambito della CNC⁶.

⁶ S. BONFATTI, *La disciplina gli effetti della prosecuzione dei contratti bancari pendenti*, cit.

Pare evidente infatti che la valutazione richiesta al Tribunale quando è investito della istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili – art. 22, comma 1, lett. a) – non sia diversa da quella richiestagli nell’occasione della domanda di conferma delle “misure protettive” – art. 19, comma 4, CCII -, comportanti lo “obbligo di finanziamento” conseguente al divieto di interruzione della esecuzione dei contratti pendenti di finanziamento bancario – art. 18, comma 5, CCII -. *Da qui l’effetto della collocabilità in prededuzione dei crediti relativi, per il solo fatto della conferma delle “misure protettive” in presenza di contratti di finanziamento bancario suscettibili di ulteriori utilizzi in corso di CNC, senza necessità di acquisizione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 CCIII.*

6. La “nuova finanza *in progress*“. Esclusione della responsabilità per la prosecuzione del rapporto di finanziamento conseguente alla disposizione di “finanza coatta“.

L’articolo 18, comma 5, CCII vieta - laddove “*operino*“ le “misure protettive“ - la risoluzione o la revoca delle linee di credito già concesse all’imprenditore che abbia avviato la Composizione Negoziata, nonostante la presenza di inadempimenti pregressi. A fronte di ciò precisa che, peraltro, “*la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario*”.

L’articolo 18, comma 5-bis, CCII, considerato che la disposizione che lo precede consente ai creditori bancari di “*sospendere l’adempimento dei contratti pendenti... fino alla conferma delle misure (protettive) richieste*”, conferma che “*dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari... nei cui confronti le misure sono state confermate, non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata*” (se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale). A fronte di ciò anche tale norma precisa che “*la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario*”.

La duplice precisazione che in presenza di “finanza coatta“ non è consentito contestare alla banca la responsabilità di avere continuato a sostenere finanziariamente l’impresa in Composizione Negoziata, implica inevitabilmente l’**ammissibilità** di tale prospettiva in tutte le situazioni nelle quali il sostegno finanziario **non** sia derivato dagli “effetti impositivi“ prodotti dall’applicazione dell’articolo 18, comma 5 e 5-bis. La “**concessione abusiva di credito**“ non rappresenta, quindi, soltanto una evenienza teoricamente prospettabile, bensì un rischio molto presente all’attenzione del legislatore, al punto di escluderne la ricorrenza

in quelle particolare fattispecie nelle quali il concorso dell'impresa bancaria alla prosecuzione dell'attività d'impresa, produttiva in ipotesi di un aggravamento del dissesto, non potrebbe essere imputato alla volontà dell'Istituto di credito, in quanto - per l'appunto - imposto dalla disciplina di settore.

Fuori di queste ipotesi, pertanto, il rischio delle imputazione al ceto bancario della responsabilità di avere sostenuto ingiustificatamente il tentativo di risanamento dell'impresa, che si traduce nella esposizione alle azioni risarcitorie per "concessione abusiva di credito", è concreto: tanto più laddove si consideri che **certamente** un fattore pregiudizievole è riconnettibile alla mera prosecuzione dell'attività d'impresa - anche nell'ipotesi nella quale non si producesse, come peraltro in realtà spesso avviene, una perdita di conto economico - , ed è rappresentato dal progressivo **svuotamento delle azioni revocatorie concorsuali** proponibili nell'eventuale liquidazione giudiziale "consecutiva", che anzi probabilmente se ne troverà privata **in misura integrale**⁷

7. La "nuova finanza in progress". Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso imprese situazioni di "crisi".

Le trattative che si sviluppano tra le banche e le imprese entrate in una situazione di "crisi", allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per la proseguibilità dell'utilizzo di linee di credito già a suo tempo concesse, sono condizionate anche dalla considerazione degli effetti della normativa secondaria, che regola l'esercizio dell'attività creditizia, con riguardo alla classificazione delle posizioni presentanti segnali di difficoltà, ed ai conseguenti effetti di carattere economico e patrimoniale sulla banca finanziatrice.

Il complesso della disciplina prudenziale che riguarda i cc.dd. "crediti deteriorati" persegue gli obiettivi di una puntuale rilevazione del deterioramento delle esposizioni creditizie e conseguente loro corretta classificazione (e svalutazione) a fini di bilancio, nonché il fondamentale obiettivo di assicurare che le banche e gli intermediari finanziari siano

⁷ Come è noto, la procedura di Composizione Negoziata viene disposta, in prima battuta, per 6 mesi (art. 17, comma 7, CCII). Giunta tale scadenze, anche laddove non sia rinnovata (come pure possibile, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi), **non sono più proponibili azioni revocatorie concorsuali nei confronti della maggiore parte degli atti di disposizione compiuti dall'imprenditore** (tutti gli atti di disposizione a titolo oneroso "normali", ed anche quelli "anormali", per ciò che concerne le garanzie non contestuali per debiti scaduti: cfr. artt. 166, comma 2, CCII, e 166, comma 1, lett. d), che limita la proponibilità dell'azione agli atti compiuti nei 6 mesi precedenti la domanda di apertura della liquidazione giudiziale). D'altro canto, neppure le azioni revocatorie concorsuali teoricamente proponibili nei confronti di atti di disposizione compiuti in epoca più recente saranno normalmente esercitabili, stante la "esenzione" disposta dall'articolo 24, comma 2, CCII.

sufficientemente attrezzati per garantire una efficiente gestione e monitoraggio dei crediti deteriorati, nella duplice prospettiva, ove concretamente fattibile, del rientro in *bonis* delle esposizioni deteriorate e, in caso di definitivo *default*, di massimizzazione del *recovery* (“rientro”) del credito⁸.

A tale scopo le “*Linee Guida sui crediti deteriorati*”, emanate dalla BCE nel marzo 2017, hanno richiesto alle banche ed agli intermediari finanziari la definizione di una propria strategia di gestione dei crediti deteriorati che – in modo chiaro, credibile e praticabile – definisca gli obiettivi strategici ai fini della loro riduzione, fissando precise scadenze, ovvero in un orizzonte temporale prefissato che sia realistico ma anche sufficientemente ambizioso. Le *Linee Guida* in questione sono state successivamente integrate nel marzo 2018 mediante l’*Addendum* sui “crediti deteriorati” il quale prevede che, in funzione del tempo trascorso dal momento della classificazione come credito *non-performing*, le esposizioni deteriorate emerse a partire dall’aprile 2018 siano soggette a requisiti minimi di copertura, da conseguirsi attraverso rettifiche di valore o tramite deduzione dal patrimonio di vigilanza.

L’*Addendum* non ha valore vincolante, e la sua applicazione è suscettibile di modifica nell’ambito del costante “dialogo” tra vigilanza e intermediari vigilati.

A tale intervento regolamentare ha fatto poi seguito l’intervento legislativo del 2019 che ha portato all’introduzione della disciplina del ***Calendar provisioning***, ovvero la calendarizzazione vincolante delle svalutazioni da applicare alle esposizioni creditizie deteriorate. Attraverso il Reg.to UE 630/2019, che ha modificato in parte il Reg.to UE 575/2013, è stata introdotta una nuova disciplina in tema di copertura minima per le “esposizioni non performanti” (*Non Performing Exposures: NPE*), che impone un sistema di deduzione dal patrimonio di vigilanza - *common equity Tier 1 (CET1)* - di ciascuna banca nella misura in cui non siano stati raggiunti determinati livelli di copertura minimi previsti dalla nuova normativa. Tale quadro regolamentare, a differenza dell’*Addendum*, non prevede alcun margine di flessibilità e si applica alle **NPE** generate da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019. Esso si inserisce in un percorso, iniziato con le citate *Linee Guida*, con cui la BCE richiamava le banche a porre particolare attenzione sulla identificazione delle esposizioni *non performing*; sulla gestione delle stesse; sulla *governance* e sull’assetto organizzativo del processo di recupero, al fine di ridurre sia lo “scivolamento” verso lo stato di *default*, sia la perdita finale (ad esempio, limitando esposizione verso determinati settori merceologici; richiedendo garanzie personali o reali per le operazioni più impattanti sulla

⁸ S. BONFATTI-G. SOLDI, *La gestione in bonis della Composizione Negoziata: meno accantonamenti per le banche e più crediti per le imprese dopo il correttivo al CCII*, cit.; S. BONFATTI-S. RIZZO, *La "vigilanza prudenziale" nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Diritto della crisi*, 9 dicembre 2022.

stima della perdita attesa; ridisegnando i prodotti di finanziamento utilizzati nelle proprie politiche creditizie). Pare corretto, pertanto, concludere che le misure previste dal *Calendar provisioning* non riguardano solo la gestione delle esposizioni già deteriorate, ma indirettamente si pongono l'obiettivo di contribuire a **prevenirle** già in fase di erogazione del finanziamento.

Tenuto conto delle modifiche introdotte da ultimo dal Legislatore europeo, la Banca Centrale Europea, a propria volta, con l'obiettivo di realizzare un coordinamento tra le varie disposizioni, nonché rimediare alla sopravvenuta esistenza di due sistemi di regole sulla copertura minima delle NPE, non del tutto coerenti tra loro, ha provveduto, nell'agosto 2019, ad emanare una nuova *Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE*, fornendo maggiori dettagli in merito alle aspettative di vigilanza sugli accantonamenti per le consistenze di NPE e, soprattutto, illustrando l'interazione tra le aspettative della BCE relative alla copertura delle NPE nell'ambito del "secondo pilastro" (l'*Addendum*) e le norme prudenziali di "primo pilastro" (il *Calendar provisioning*), coordinando le tempistiche di svalutazione delle esposizioni creditizie deteriorate secondo i due diversi approcci regolamentari.

8. La "nuova finanza in progress". Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso le imprese in Composizione Negoziata.

Così ricostruito il quadro della disciplina di vigilanza prudenziale, è possibile procedere con l'esame della disciplina che caratterizza la Composizione Negoziata, al fine di identificare quale possa essere, sotto il profilo della descritta disciplina di vigilanza prudenziale, lo *status* di classificazione più conforme applicabile alle esposizioni creditizie vantate da banche ed intermediari finanziari nei confronti di imprese che si avvalgono di tale strumento.

In via preliminare non possono non valorizzarsi le condizioni oggettive di accesso alla Composizione Negoziata, ovvero, ai sensi dall'art. 12, co. 1, CCIII le condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) o b) CCIII, oppure quando l'impresa "*si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*". In virtù di tale situazione di difficoltà (anche solo prospettica e/o in fase embrionale) in cui versa l'impresa, che induce l'imprenditore ad accedere al percorso della Composizione Negoziata, risulta di tutta evidenza che, dal mero punto di vista dei creditori finanziari, le esposizioni creditizie vantate verso una simile controparte difficilmente potrebbero continuare ad essere classificate come crediti in *bonis*: la conclusione vale **tanto** nell'ipotesi

nella quale l'impresa che ricorre alla Composizione Negoziata abbia già dei rapporti di finanziamento (è ininfluyente la forma tecnica) **del tutto regolari** presso banche o intermediari finanziari all'atto dell'accesso alla Composizione Negoziata; **quanto** nella diversa ipotesi nella quale l'impresa abbia già dei rapporti di finanziamento con impegni scaduti/sconfinanti (anche non deteriorati, ovvero da non oltre 90 gg). Al riguardo, in dottrina⁹ si è discusso su tale conclusione, ritenendola soltanto in parte condivisibile, in quanto l'impresa che accede alla Composizione Negoziata sarebbe ancora in *bonis* (visto e considerato che l'imprenditore mantiene la gestione della stessa) e, soprattutto, valorizzando la mera "probabilità" che la stessa sia in crisi e/o insolvente - ipotesi quest'ultima certamente amplificata dalla modifica apportata dal Correttivo 2024 all'art. 12 co. 1 CCIII, laddove viene ammessa alla Composizione Negoziata anche l'impresa che si trovi "*soltanto*" in una situazione di squilibrio patrimoniale¹⁰ -. In altri termini, la "mera difficoltà" nella quale verserebbe l'impresa non integrerebbe ancora di per sé gli estremi di una crisi vera e propria e, pertanto, un'automatica classificazione dell'esposizione creditizia a *default* – soprattutto in assenza di una richiesta di misure protettive da parte dell'impresa – rischierebbe di non risultare coerente con le finalità proprie della Composizione Negoziata. Simile interpretazione risulta solo in parte condivisibile: banche ed intermediari sono chiamati dalla disciplina prudenziale sopra riassunta a monitorare "nel continuo" la qualità dei propri attivi e, con specifico riguardo alle esposizioni creditizie, a verificare con un approccio "previsionale" la capacità dei propri prenditori di credito (nel caso di specie le imprese) di generare in maniera costante flussi di reddito a servizio della debitoria (tipicamente tramite lo strumento del DSCR – *debit service coverage ratio*, cioè). Ne consegue che all'atto di accesso alla Composizione Negoziata i creditori finanziari molto probabilmente hanno già intercettato – attraverso i propri sistemi di monitoraggio interno – i segnali più o meno manifesti di una situazione di crisi o, peggio, di insolvenza, i cui riflessi si sono verosimilmente già prodotti sui rapporti di affidamento pendenti. Tuttavia anche nell'ipotesi in cui i creditori finanziari non siano stati in grado di intercettare preventivamente segnali di difficoltà e, quindi, l'esposizione creditizia all'atto dell'accesso alla Composizione Negoziata sia ancora allocata in *bonis*, va da sé che si tratterebbe di una classificazione ben poco "durevole", giacché sarà sufficiente attendere l'evoluzione della Composizione Negoziata (la cui durata temporale complessiva è contenuta) e, quindi, la compiuta visione dell'intero *set* documentale predisposto dall'impresa all'atto della domanda di accesso alla

⁹ G. PRESTI, *Le banche e la composizione negoziata della crisi*, cit.

¹⁰ F. CAPALBO, *L'analisi delle condizioni di squilibrio in sede di verifica dei requisiti di accesso alla composizione negoziata della crisi*, in *Diritto della Crisi*, 25 marzo 2022.

Composizione Negoziata - ivi inclusi in particolare il *test* dei flussi di cassa ed il Progetto di risanamento - perché i creditori finanziari procedano con l'immediata revisione della posizione di rischio valutando la classificazione in *Stage 3* (crediti a *default*) delle rispettive esposizioni creditizie. Probabilmente anche in ragione di tale profilo il "Correttivo 2024" ha introdotto una prima significativa innovazione in tema di rapporti di affidamenti pendenti verso imprese che accedono alla Composizione Negoziata. L'art. 16, co. 5, CCIII nella sua originaria formulazione nulla disponeva in tema di classificazione del credito da parte dei creditori finanziari limitandosi, piuttosto, a sancire che "*in ogni caso*" l'eventuale "*sospensione o revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta*"¹¹. Oggi, invece, la norma dispone che "(...) *La notizia dell'accesso alla composizione Negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito*"¹². L'ultimo inciso introduce per la prima volta un vero e proprio "divieto" per banche e intermediari di procedere ad una "*diversa classificazione*" delle rispettive esposizioni di rischio all'atto dell'accesso alla Composizione Negoziata da parte dell'impresa affidata. La *ratio* di simile previsione va identificata nell'esigenza di arginare l'atteggiamento finora adottato dai creditori finanziari verso le imprese che accedono alla Composizione Negoziata. Gli stessi, infatti, arrivando sostanzialmente ad interpretare l'accesso alla Composizione Negoziata come un vero e proprio "*evento di rischio*" sotto il profilo della vigilanza prudenziale e, di conseguenza, indipendentemente dal fatto che in ordine alle linee di credito pendenti si fossero o meno verificati già degli inadempimenti o altre circostanze che potessero aver messo a rischio il regolare rimborso, hanno finora – quasi in via automatica – provveduto alla pronta revisione delle proprie esposizioni di rischio ed alla conseguente loro classificazione a *default*, ovvero ad "*inadempienza probabile*" se non già a "*sofferenza*", modificando profondamente (e in termini restrittivi) la gestione della relazione con l'impresa, assumendo quale primario obiettivo l'adozione di tutte quelle cautele gestionali e contrattuali ritenute utili e necessarie per assicurare la massima *recovery* possibile del proprio credito. Nella descritta prospettiva, l'intervento legislativo è da ritenersi condivisibile, in quanto la mera "*notizia*" dell'accesso alla Composizione Negoziata, beninteso in assenza di ulteriori segnali di anomalia

¹¹ S. BONFATTI-S. RIZZO, *La "vigilanza prudenziale" nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit.

¹² S. RIZZO, *La sospensione degli affidamenti ed i riflessi sulla classificazione del credito nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa alla luce del decreto Correttivo*, in *Diritto della crisi*, 28 aprile 2025

andamentale sulle pendenti linee di credito (quali, a titolo meramente esemplificativo, “decanalizzazioni” del portafoglio anticipato; elevate percentuali di insoluti; rate impagate; bilanci d’esercizio o situazioni contabili infrannuali con dati di EBITDA negativi o in forte contrazione; formalità pregiudizievoli rilevate presso la Conservatoria immobiliare), potrebbe, di per sé, non essere necessariamente foriera di alcun concreto rischio di inadempimento e/o di compromissione delle rispettive ragioni di credito e della relativa loro recuperabilità per i creditori finanziari. Tale considerazione è ancora più condivisibile allorquando si consideri che la nuova formulazione dell’art. 16, co. 5, CCIII **non impedisce in maniera assoluta** la diversa classificazione del credito vantato nei confronti dell’impresa che accede alla Composizione Negoziata: né del resto lo potrebbe, in quanto la norma di diritto nazionale deve, in ogni caso, coordinarsi con la normativa di fonte unionale, ovvero *in primis* il citato Reg.to CRR. Consapevole evidentemente di ciò, il Legislatore – con apprezzabile pragmatismo – ha previsto, all’art. 16 co. 5 CCIII, che “*nel corso*” della Composizione Negoziata la classificazione del credito verrà determinata dai creditori finanziari “*tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale*”. In altri termini, i creditori finanziari successivamente all’avvio delle prime interlocuzioni nell’ambito della Composizione Negoziata e, quindi, dopo aver acquisito e visionato il *set* documentale predisposto dall’impresa - ivi incluso il progetto di risanamento e le relative strategie di *execution* - avranno il diritto/dovere di procedere con la **revisione della classificazione** dell’esposizione creditoria vantata nei confronti dell’impresa, in coerenza con la disciplina di vigilanza prudenziale e la sua declinazione all’interno delle rispettive *policy* creditizie. Ovviamente la considerazione appena formulata riguarda l’ipotesi nella quale i creditori finanziari dell’impresa che si avvia verso la Composizione Negoziata non abbiano già intercettato pregressi segnali di difficoltà economico-finanziaria e, in ragione di tali eventi di rischio, abbiano **già** provveduto ad assegnare all’esposizione creditizia uno stadio di classificazione peggiorativo. In altre parole, il “divieto” di cui all’art. 16, co. 5 CCIII non potrà in alcun caso ritenersi applicabile allorquando i creditori finanziari – prima ancora dell’accesso alla Composizione Negoziata - abbiano rilevato un aumento della rischiosità sull’impresa affidata con il manifestarsi di uno o più “eventi di rischio” e, di conseguenza, abbiano **già** provveduto a revisione ed eventualmente a classificare diversamente (in termini verosimilmente peggiorativi) l’esposizione creditizia complessiva. In virtù di quanto sopra, sotto lo specifico profilo della “classificazione del credito” potranno allora ipotizzarsi due diversi scenari operativi: **a) una prima ipotesi**, nella quale i creditori finanziari dell’impresa

che accede alla Composizione Negoziata non hanno intercettato sino al momento dell'avvio della stessa alcun evento di rischio; le rispettive linee di credito sono sostanzialmente in regolare utilizzo o, al massimo, vi sono talune anomalie andamentali di breve durata temporale quali, ad esempio, sconfinamenti sulle linee di credito e/o piccole correntezze operative tollerate da parte dei creditori finanziari; e, pertanto, la classificazione del credito risulta in *bonis*, e tale deve rimanere nonostante l'avvio della Composizione Negoziata; **b) una seconda ipotesi**, invece, nella quale – al contrario – i creditori finanziari hanno **già** rilevato un aumento della rischiosità dell'impresa che accede alla Composizione Negoziata e, pertanto, in virtù di dette circostanza hanno **già** provveduto a classificare a *Stage 2* – crediti *underperforming* o, peggio, in *Stage 3* - crediti a *default* le rispettive esposizioni creditizie. Ricorrendo tale ultima circostanza e, quindi, assumendo che la posizione non sia più classificata in un portafoglio di crediti in *bonis* ma sia migrata verso una classificazione peggiorativa, si tratta di approfondire quale sarà lo *status* di classificazione più corretto, assumendo ovviamente che tale classificazione sarà influenzata dalla gravità/ intensità degli “eventi di rischio” rilevati. Il punto di partenza di ogni riflessione non potrà che essere, ancora una volta, la valutazione del presupposto oggettivo che induce l'impresa ad accedere alla Composizione Negoziata. Nel momento in cui l'imprenditore, anche attraverso la corretta realizzazione di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile all'interno dell'impresa¹³, sia stato in grado di rilevare per tempo le avvisaglie di una prossima crisi, ovvero quella situazione di potenziale squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che potrebbe rendere “probabile” la crisi e, in forza di ciò, si sia avviato verso la Composizione Negoziata, dal punto di vista dei creditori finanziari la classificazione più corretta potrebbe essere quella di allocare i rispettivi crediti in *Stage 2* (crediti *underperforming*), ovvero esposizioni creditizie in *bonis* ma sotto attento monitoraggio da parte di strutture a ciò dedicate. Simile valutazione potrebbe, altresì, essere ulteriormente corroborata nei suoi razionali rispetto alle previsioni della vigilanza prudenziale nel momento in cui, ad esempio, l'impresa, nell'ambito dell'intrapresa Composizione Negoziata, non avesse fatto ricorso a “misure protettive” ovvero a “misure cautelati” *ex artt.* 18 e 19 CCIII nei confronti dei creditori finanziari. E' evidente, infatti, che il mancato ricorso alle misure protettive presuppone che l'impresa non abbia esigenza di difendere il proprio patrimonio da aggressioni da parte dei creditori e, di riflesso, questi ultimi non nutrano particolari preoccupazioni in merito alla recuperabilità del proprio credito. Tale iniziale

¹³ A. PANIZZA, Adeguate assetti organizzativi, amministrativi, contabili e codice della crisi: aspetti (teorici ed) operativi, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 3 febbraio 2023.

classificazione potrà essere successivamente confermata o modificata in *peius*, ovvero verso lo *Stage 3* (crediti a *default*), nel momento in cui nell'ambito delle trattative condotte nella Composizione Negoziata i creditori finanziari avranno avuto piena visibilità del Piano di risanamento ad essi proposto e, pertanto, avranno potuto valutare le prospettive di superamento della difficoltà finanziaria, le azioni programmate dall'impresa e, per quanto di loro precipuo interesse, le richieste/proposte di rimborso formulate in ordine alle rispettive esposizioni creditorie. La classificazione in *Stage 3* (crediti a *default*) sarà adottato soprattutto allorquando la continuità aziendale sia fortemente a rischio e l'impresa, di fatto, non solo non sia in grado (si spera temporaneamente) di produrre con l'esercizio dell'attività caratteristica flussi di cassa idonei e sufficienti per il rimborso della debitoria complessiva (ivi inclusa quella erariale) ma, nelle ipotesi peggiori, di fatto stia "*bruciando cassa*". La medesima classificazione sarà adottata anche nel momento nel quale ai creditori finanziari venissero formulate proposte che prevedano rimborsi parziali, remissioni del debito, rinegoziazioni delle condizioni economiche applicate e/o loro azzeramento, ovvero operazioni di "consolidamento" delle pregresse passività, con termini di scadenza molto allungati e, più in generale, venissero loro formulate proposte che non prevedono il regolare ed integrale rimborso delle rispettive esposizioni creditizie. Alla medesima conclusione si dovrebbe pure pervenire nell'ulteriore ipotesi nella quale la crisi o, peggio, l'insolvenza dell'impresa – seppur prospetticamente reversibili, - come richiesto dall'art. 12 CCIII -, fossero già conclamate all'atto di accesso alla Composizione Negoziata: infatti, al netto della previsione di cui all'art. 16, co. 5, CCIII, ricorrendo tale ipotesi, la situazione di difficoltà finanziaria si sarebbe verosimilmente già pesantemente riverberata sull'andamento delle linee di credito pendenti e, pertanto, la classificazione più corretta non potrebbe che essere, ancora una volta, quella di credito allocato in *Stage 3*, ovvero credito a *default*.

All'interno dello stadio classificatorio sopra menzionato si è soliti ricomprendere due sottocategorie, ovvero le "*inadempienze probabili*", e le "*sofferenze*". La disciplina di vigilanza prudenziale, pur fornendo puntuali indicazioni delle circostanze al ricorrere delle quali un'esposizione creditizia deve essere classificata nell'uno o nell'altro *status*, riconosce un certo margine di discrezionalità valutativa alle banche e agli intermediari finanziari, consentendo loro, all'interno della detta cornice prudenziale, di esaminare analiticamente ciascuna casistica e provvedere all'attribuzione della più corretta classificazione. In tale prospettiva, sebbene la Composizione Negoziata non sia qualificabile come una procedura "concorsuale", si ritiene tuttavia verosimile replicare, in via analogica, anche per queste posizioni di rischio, quanto prescritto dalla disciplina di vigilanza per le ipotesi di ricorso a

procedure di **Concordato preventivo** ex artt. 84 ss. CCIII o di **Accordi di Ristrutturazione** ex artt. 57 ss. CCIII. La classificazione delle esposizioni dovrà essere quella ad **“inadempienza probabile”**, perlomeno fintanto che non sarà noto l’esito della procedura, e sempre che non ricorrano elementi oggettivi e diversi tali da indurre gli intermediari a classificare l’esposizione a **“sofferenza”**, (salvo che l’esposizione risultasse già classificata tale, prima del ricorso alla procedura di Composizione Negoziata). Ne consegue che ove l’esposizione creditizia fosse allocata in *Stage 3* (crediti a *default*) - **“inadempienza probabile”**, ciò comporterebbe per i creditori finanziari la necessità della revisione della posizione di rischio da parte delle strutture preposte alla gestione di crediti così classificati, nonché della determinazione di accantonamenti sulla posizione sulla base della **valutazione analitica**, che dovrà essere condotta al fine di determinare quale sia la presumibile percentuale di recupero del credito, anche attraverso l’escussione delle eventuali garanzie che assistono l’esposizione. Tale classificazione, tuttavia, **non presuppone la risoluzione dei rapporti di affidamento pendenti**, né l’attivazione delle garanzie che assistono le linee di credito: il ricorso analogico al criterio di classificazione, sancito dalla Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia, si conferma pertanto il criterio più corretto, in quanto, trattandosi per l’appunto di linee di credito ancora vive ed operative, l’adozione di questo stadio di classificazione non dovrebbe frapporre particolari ostacoli allo sviluppo delle trattative nell’ambito della Composizione Negoziata, soprattutto allorquando i creditori finanziari fossero disponibili a mantenere una qualche forma di supporto finanziario per l’impresa, eventualmente acquisendo garanzie aggiuntive a presidio delle rispettive esposizioni. Di contro, la posizione di rischio verrà classificata sempre in *Stage 3*, ma come credito a **“sofferenza”**, allorquando i creditori finanziari abbiano disposto **la revoca** delle linee di credito prima dell’accesso alla Composizione Negoziata, per manifesti gravi inadempimenti, se non addirittura per la completa cessazione dei pagamenti da parte dell’impresa, ed abbiano avviato le azioni per il recupero del proprio credito e/o attivato le garanzie eventualmente presenti (quali fideiussioni, pegni, ipoteche, garanzia pubbliche). La revoca potrebbe, altresì, essere disposta nel corso della Composizione Negoziata – nel rispetto peraltro delle **“misure impeditive”** previste dalla relativa disciplina speciale -: in tale ipotesi, in conformità con quanto prescritto dall’art. 16, co. 5 CCIII, la stessa dovrebbe essere giustificata da esplicite ragioni di vigilanza prudenziale che dovranno essere portate all’attenzione degli Organi amministrativi e di controllo dell’impresa.

9. La “nuova finanza *in progress*“. La rideterminazione del contenuto del contratto per l'eccessiva onerosità sopravvenuta con riguardo alle prestazioni dell'impresa finanziata.

Occorre infine segnalare la disciplina concernente l'equa rideterminazione delle condizioni dei contratti (bancari) pendenti.

La possibile “rideterminazione” del contenuto dei contratti “*ad esecuzione continuata o periodica ovvero differita*” si atteggia, nel CCII (art. 17, comma quinto), in modo diverso da come era originariamente declinata nel d.l. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021 (art. 10, comma secondo). *In primo luogo*, il CCII prevede soltanto l'iniziativa dell'Esperto, e non prevede - di per sé - il possibile intervento del Tribunale. *In secondo luogo*, il presupposto del possibile intervento (dell'Esperto) è rappresentato dalla condizione che “*la prestazione [sia] divenuta eccessivamente onerosa o che [sia] alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute*”, laddove il presupposto dell'applicabilità della corrispondente disciplina del d.l. n. 118/2021 era rappresentato (ed è rappresentato, per quanto si dirà) dalla condizione che “*la prestazione [fosse] divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2*”.

In argomento occorre preliminarmente precisare che le disposizioni sopra richiamate *sono tuttora applicabili entrambe*: l'art. 17, comma quinto, CCII, perché fa parte della disciplina della CNC in vigore dal 15 luglio 2022; e l'art. 10, comma secondo, d.l. n. 118/2021, *perché mai abrogato*.

Per ciò che concerne la legittimazione dell'Autorità giudiziaria, un intervento in materia è ammesso dunque – allo stato degli atti – esclusivamente nell'ipotesi nella quale la alterazione sopravvenuta (in danno dell'imprenditore ammesso alla CNC) dell'originario equilibrio del contratto pendente possa dirsi intervenuta “*per effetto della pandemia da SARS-CoV-2*”.

Si può allora osservare che sino a quando l'ammissibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria in funzione del “riequilibrio” di un contratto (bancario) pendente, divenuto eccessivamente oneroso per l'imprenditore ammesso alla CNC, sarà limitato – come oggi è limitato – all'ipotesi che l'eccessiva onerosità sopravvenuta sia stata causata dalla “*pandemia da SARS-CoV-2*”, l'effetto della disposizione sul successo del tentativo di risanamento intrapreso dall'impresa deve ritenersi assai ridotto (e destinato ad una probabilmente rapida estinzione).

Tutt'altra conclusione dovrebbe formularsi, invece, nell'ipotesi nella quale – semplicemente – i presupposti della legittimità (della invocazione) dell'intervento giudiziale fossero (nuovamente) accomunati ai presupposti del possibile “invito” dell'Esperto a che le parti

ridetermino il contenuto dei contratti (ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita), in tutte le ipotesi nelle quali “*la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa*” ovvero “*è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute*”, a **prescindere** da quali siano state le circostanze produttive di tale fenomeno. In tale ipotesi, infatti, la legittimazione dell’autorità giudiziaria ad “*intervenire*” per riequilibrare i contenuti economici dei contratti pendenti avrebbe una ben maggiore rilevanza. Esempi potrebbero essere rappresentati da:

- finanziamenti in valuta assunti nella prospettiva del possibile rimborso attraverso il pagamento delle esportazioni effettuate in favore di clienti residenti nel Paese emittente la valuta prescelta, nell’ipotesi di cessazione imprevista ed imprevedibile (per esempio, eventi bellici) delle esportazioni in quel Paese, e dei conseguenti incassi in quella valuta. L’intervento sul contenuto del contratto di finanziamento potrebbe essere rappresentato dalla disposizione che la sua restituzione possa essere eseguita in una diversa valuta, disponibile all’impresa finanziata, al tasso di cambio del giorno di efficacia del provvedimento impositivo;
- interessi concordati con riferimento a parametri non più determinati dai fattori originariamente rilevanti

10. La “nuova finanza *ex tunc*”. La disciplina dei nuovi “finanziamenti” nella Composizione Negoziata per la soluzione delle Crisi d’Impresa.

Tra le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza riunisce nella definizione di “*strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*” (art. 56 ss.) alcune prevedono la possibilità che i crediti maturati nei confronti dell’imprenditore impegnato nel tentativo di superamento delle situazioni di crisi siano prededucibili (pressoché) **sempre** – si rinvia alla disciplina del Concordato preventivo –; oppure a condizione di essere **autorizzati**, se derivanti dalla concessione di “finanziamenti” all’imprenditore – si rinvia alla disciplina degli Accordi di Ristrutturazione –; ovvero **mai** – si rinvia alla disciplina della Convenzione di Moratoria e del Piano Attestato di Risanamento –.

La disciplina della procedura di Composizione Negoziata si avvicina a quella dettata per gli Accordi di Ristrutturazione (e, con riguardo ai crediti derivanti da “finanziamenti”, per il Concordato preventivo), dal momento che, su istanza dell’imprenditore, il Tribunale, “*verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori*”, può: a) autorizzare l’imprenditore a contrarre **finanziamenti**

prededucibili; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre **finanziamenti dai soci prededucibili**; c) autorizzare una o più società **appartenenti ad un gruppo** di imprese a contrarre **finanziamenti prededucibili** (art. 22).

Le fattispecie rappresentate dai "*finanziamenti dai soci*" e dai finanziamenti da "*una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese*" non presentano difficoltà interpretative.

La fattispecie dei restanti "*finanziamenti*" deve essere accompagnata, a seguito dell'intervento del decreto legislativo "correttivo" n. 136/2024, dalle precisazioni secondo le quali:

(i) i finanziamenti possono essere concessi da qualsiasi soggetto;

(ii) i finanziamenti possono assumere "*qualsiasi forma*" compresa "*la richiesta di emissione di garanzie*" (i cc.dd. "crediti di firma", originati dalla prestazione da parte di un soggetto – di norma, una banca – di una garanzia nell'interesse dell'imprenditore, ed in favore di un terzo, suo creditore);

(iii) i finanziamenti possono essere rappresentati dalla "*riattivazione di linee di credito sospese*" con imprese bancarie.

Sempre in conseguenza del decreto legislativo "correttivo" n. 136/2024 è stato precisato che "*l'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della Composizione Negoziata*", se ciò risulta previsto nel provvedimento autorizzatorio ovvero se indicato nella relazione finale dell'Esperto: da ciò consegue che la prededuzione dei finanziamenti così autorizzati può riguardare anche i crediti generati da "utilizzi" posti in essere **successivamente alla chiusura della CNC** (presumibilmente, in funzione dell'esecuzione delle obbligazioni assunte per la regolazione delle passività dell'impresa).

Il decreto legislativo "correttivo", infine, ha precisato direttamente (senza un rinvio ai principi contenuti nell'articolo 6, come avveniva precedentemente) i termini della "operatività" della prededuzione, precisando che la stessa opera "*qualunque sia l'esito della Composizione Negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure*": dove l'utilizzo dell'espressione "*si susseguono più procedure*" fa dubitare che la "permanenza" così disposta sia limitata alla riconoscibilità della collocazione prededucibile del credito, derivante dall'utilizzo di un finanziamento autorizzato nell'ambito di una procedura di CNC, soltanto in una successiva procedura (di natura concorsuale oppure anche individuale) legata alla Composizione Negoziata da un rapporto di **consecutività** (cioè, in estrema sintesi, **generata dalla stessa crisi** che aveva suggerito e consentito l'avvio della CNC). Il dubbio legittimo per la semplice considerazione

che la prededucibilità non costituisce un “privilegio”: ragione per la quale, è legittimo dubitare che essa “permanga” in qualsiasi sede ed in qualsiasi momento si apra un concorso tra i creditori (anche successivi alla produzione del credito prededucibili, quindi totalmente estranei al contesto nel quale lo stesso è sorto), come avverrebbe – **invece** - se la pretesa fosse caratterizzata da una natura privilegiata.

11. La “nuova finanza *ex nunc*“. Gli effetti della regolamentazione secondaria in materia di classificazione dei crediti verso le imprese in Composizione Negoziata.

La prospettiva della disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alle esposizioni creditizie verso imprese che accedono agli strumenti di regolazione della crisi non riguarda soltanto l'ipotesi delle linee di credito “pendenti” al momento dell'accesso ad uno di detti strumenti. Le disposizioni del Codice disciplinano anche l'ulteriore ipotesi nella quale l'impresa che si è avviata lungo il “percorso” della Composizione Negoziata o di uno dei diversi strumenti di regolazione della crisi possa contrarre **nuovi finanziamenti**. Si rende pertanto necessario indagare quale sarebbe la corretta classificazione da assegnare a queste nuove linee di credito.

Come noto, nell'ambito della Composizione Negoziata l'art. 22, co. 1, lett. a) CCIII dispone che l'imprenditore possa richiedere al Tribunale l'autorizzazione, ai fini del riconoscimento della loro prededucazione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma oppure autorizzare l'accordo con il creditore finanziario eventualmente interessato e disponibile alla riattivazione delle linee di credito in precedenza sospese. La previsione in commento, in verità, come già sottolineato, distingue due diverse ipotesi di finanziamenti, ovvero i nuovi finanziamenti *tout court* e la “riattivazione” dei finanziamenti preesistenti, rispetto ai quali i creditori finanziari avessero disposto la sospensione per ragioni di vigilanza prudenziale ex art. 16, co. 5 CCIII. La assunzione di nuovi finanziamenti prededucibili nella Composizione Negoziata pone il tema di quale dovrebbe essere, rispetto a tali esposizioni creditizie, il criterio di classificazione a fini di vigilanza in concreto applicabile. Se questi nuovi finanziamenti venissero erogati dai creditori finanziari aventi già pregresse esposizioni creditizie verso l'impresa la prognosi è facilmente formulabile: **le nuove erogazioni**, seppur assistite dalla prededucazione, per il principio di uniformità di cui alla *Guidelines* EBA sulla nozione di *default*, **dovranno ricevere il medesimo status di classificazione applicato dall'intermediario per le pregresse esposizioni** vantate verso l'imprenditore in crisi. Pertanto, in caso di esposizioni verso un'impresa classificata in *Stage 3* (crediti a *default*) – “inadempienza probabile”, le linee di credito aggiuntive saranno anch'esse classificate come

esposizioni a *default*.

Un diverso approccio potrebbe invece essere adottato da nuovi creditori finanziari non aventi pregresse esposizioni creditizie verso l'impresa in Composizione Negoziata. Quest'ultimi, infatti, avrebbero il vantaggio di intervenire nel corso della Composizione Negoziata avendo accesso al Piano di risanamento pressoché definitivo e, quindi, disponendo di un *set* informativo particolarmente robusto da assumere quale base informativa per la valutazione del merito creditizio dell'impresa e dell'effettiva realizzabilità o meno del suo risanamento. Questi nuovi finanziamenti godrebbero del beneficio della prededuzione e, soprattutto, potrebbero essere assistiti da garanzie aggiuntive (reali e/o personali), visto e considerato che tale possibilità non è preclusa nell'ambito della Composizione Negoziata. In un simile scenario, l'effetto combinato del quadro informativo completo circa lo stato di avanzamento delle trattative con i creditori, la verifica della realizzabilità e concreta attuazione delle linee strategiche poste alla base del Piano di risanamento, le eventuali garanzie aggiuntive (prestate ad esempio dai soci) – rispetto alla prededuzione conseguita *ex lege* – che potrebbero essere richieste a presidio delle nuove linee, dovrebbe consentire a questi nuovi creditori finanziari di classificare l'esposizione creditizia in *Stage 2* ovvero crediti in *bonis* o, in via del tutto residuale ma in una prospettiva maggiormente prudentziale, in *Stage 3* (crediti a *default*) – “inadempienza probabile”, beneficiando tuttavia di accantonamenti decisamente ridotti in forza del complessivo assetto di garanzie acquisite.

12. La “nuova finanza *ex nunc*“. Gli effetti della regolamentazione secondaria con riguardo alla riattivazione delle linee di credito sospese.

Il “Correttivo 2024” (d. lgs n. 136/2024) è intervenuto sulla disciplina dei finanziamenti nella Composizione Negoziata prevedendo che l'impresa possa anche richiedere al Tribunale di “autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla **riattivazione delle linee di credito sospese**”. La finalità di tale innovazione è chiara: poiché il mantenimento del sostegno finanziario costituisce una delle principali leve per consentire il superamento della situazione di difficoltà finanziaria nella quale versa l'impresa, si offre anche ai creditori finanziari aventi pregresse esposizioni la possibilità di accedere al beneficio della prededuzione, così stimolando la conferma da parte loro del supporto finanziario, senza l'assunzione di ulteriori ed aggiuntivi rischi. Presupposto logico oltre che giuridico dell'accordo per la riattivazione delle linee di credito è che il relativo utilizzo sia stato preventivamente “sospeso” per ragioni di vigilanza prudentziale da parte dei creditori finanziari. La sospensione delle linee credito è una facoltà riconosciuta da specifiche

previsioni del Codice - peraltro meglio definite dal “Correttivo 2024” -, ovvero dalle previsioni di cui artt. 16, co. 5, ultimo periodo e 18, co. 5 e 5-*bis*, del CCIII¹⁴. In un simile scenario i creditori finanziari si potrebbero trovare dinanzi ad una duplice prospettiva: **a)** dopo aver disposto la sospensione delle linee di credito per ragioni di vigilanza prudenziale, nel corso delle trattative instaurate nella Composizione Negoziata, rendersi disponibili a ripristinarne l'utilizzo richiedendo all'impresa l'ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale alla concessione del beneficio della prededuzione (oltre alle eventuali ulteriori garanzie che venissero negoziate tra le parti); **b)** mantenere ferma la sospensione disposta per ragioni di vigilanza prudenziale e non rendersi disponibili ad alcun accordo per la riattivazione. Nella prima ipotesi, i creditori finanziari che avessero disposto la sospensione delle linee di credito, avviata la Composizione Negoziata, dopo aver avuto accesso a tutte le informazioni di dettaglio circa l'impresa e le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento della situazione di difficoltà finanziaria, nonché verificata la capacità dell'impresa di produrre stabili e certi flussi di cassa a servizio della complessiva debitoria, potrebbero – in coerenza con la disciplina di vigilanza prudenziale – ritenere sussistente un merito creditizio in capo all'impresa e, quindi, rendersi disponibili ad una riattivazione delle linee sospese. E' chiaro che ciò dovrebbe avvenire non per conseguire l'obiettivo di veder riconosciuto il beneficio della prededuzione sulle proprie linee di credito: piuttosto dovrebbe essere l'esito di una positiva valutazione del Piano di risanamento proposto, delle prospettive di risanabilità dell'impresa, della sua capacità di produrre sufficiente *cash flow* a servizio del rimborso del debito, nonché, da ultimo ed in via residuale, della considerazione degli effetti della garanzia “aggiuntiva” della prededuzione. Per tal via, si conseguirebbe il duplice obiettivo di assicurare il mantenimento del necessario supporto finanziario all'impresa in Composizione Negoziata e, al contempo, permettere ai creditori finanziari di acquisire garanzie aggiuntive sulle proprie esposizioni idonee a mitigare il rischio di un loro non integrale rimborso, nonché l'esimente dal rischio di responsabilità per “abusiva concessione di credito”. Nel momento in cui ciò avvenisse e, quindi, il Tribunale autorizzasse l'accordo negoziato tra le parti per la riattivazione delle linee precedentemente sospese, anche in tale circostanza si riproporrebbe il tema di quale sarebbe la classificazione più coerente da applicare all'esposizione creditizia. La risposta appare relativamente agevole: se il creditore finanziario ha valutato positivamente lo stato di salute dell'impresa e la capacità ed idoneità del Piano di risanamento a superare la momentanea situazione di difficoltà finanziaria, tanto

¹⁴ S. RIZZO, *La sospensione degli affidamenti ed i riflessi sulla classificazione del credito nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa alla luce del decreto Correttivo*, cit.

da rendersi disponibile a riattivare le linee di credito precedentemente sospese, la classificazione più coerente dovrebbe essere quella di credito allocato in *Stage 2* (crediti *bonis* sotto monitoraggio), assicurando un attento e costante monitoraggio al fine di verificare la puntuale realizzazione del Piano di risanamento e il regolare rimborso della debitoria e di ogni altro impegno assunto dall'impresa debitrice. Alternativamente, la posizione potrebbe anche essere classificata in *Stage 3* (crediti a *default*) - "inadempienza probabile", allorquando si siano verificati inadempimenti o, peggio, il Piano di risanamento inizialmente regolare nella sua *execution* incontri delle difficoltà realizzative sopravvenute, che inducano l'impresa ed i suoi creditori a fare eventualmente ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal CCIII. Di contro, è da escludere in tale ipotesi operativa che la posizione di rischio debba essere allocata in *Stage 3* (credito a *default*) esposizione in "sofferenza".

Ricorrendo, invece, la opposta fattispecie, in forza della quale i creditori finanziari che hanno sospeso l'utilizzo delle linee di credito per ragioni di vigilanza prudenziale, dovessero confermare la sospensione e, quindi, non fossero disponibili ad un successivo "*accordo*" con l'impresa per la loro riattivazione, non potrebbe certamente essere mantenuta una classificazione in *bonis* della posizione di rischio, ma si dovrebbe procedere ad una sua revisione e conseguente diversa classificazione (evidentemente in *peius*). Il perdurare della sospensione, infatti, per l'intera durata della Composizione Negoziata, comporterà inevitabilmente lo scadimento in maniera oggettiva della posizione di rischio e, di conseguenza, si dovrà procedere con l'apposizione dell'esposizione in *Stage 3* (crediti a *default*) - "inadempienza probabile", a seconda tanto delle garanzie che assistono i rispettivi crediti, quanto e, soprattutto, delle concrete prospettive di rimborso totali e/o parziali delle proprie esposizioni previste dal Piano di risanamento oggetto di definizione nella Composizione Negoziata. In altri termini, l'unico risultato che questi intermediari avrebbero conseguito sarebbe quello di aver cristallizzato la propria esposizione creditoria verso l'impresa in difficoltà, evitando maggiori utilizzi e, di riflesso, maggiori accantonamenti sul presupposto di non ritenere concretamente realizzabile il Piano di risanamento proposto. Un simile approccio, tuttavia, non rischia soltanto di produrre delle conseguenze negative sul bilancio di detti intermediari, ma anche di pregiudicare le concrete prospettive di successo dell'intrapresa Composizione Negoziata.

